

# CAMERA DEI DEPUTATI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2012

**455<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**VIZZINI**

*indi della Vice Presidente*

**INCOSTANTE**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3558) Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 novembre.

Il senatore **TOFANI** (*PdL*) illustra e motiva la proposta di sottoporre al Senato la questione pregiudiziale: egli ricorda che il decreto-legge prosegue l'*iter* di riordino delle province e delle regioni a statuto ordinario avviato con l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 e incrementato con gli articoli 17 e 18 del decreto n. 95 del 2012, che hanno indicato i requisiti minimi demografici e territoriali per l'istituzione delle città metropolitane. Dopo aver ricordato le disposizioni costituzionali che riguardano le province, rileva che l'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce che le province devono possedere requisiti minimi determinati con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei ministri, già fissati dallo stesso Consiglio dei ministri nella riunione del 20 luglio 2012. A suo avviso, i commi 1, lettera *a*), e 2, di tale articolo sono in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione.

Inoltre, l'articolo 2, combinato con l'articolo 17 del decreto-legge n. 95 appare in contrasto con l'articolo 133 della Costituzione, a norma del quale il mutamento delle circoscrizioni provinciali presuppone l'iniziativa dei comuni interessati. In proposito, ricorda che il Governo ha tentato di rimuovere il vincolo prevedendo che il riordino delle attuali province fosse proposto e approvato dai Consigli delle autonomie locali. Tuttavia non vi è stata alcuna iniziativa dei comuni e non si può ritenere che il parere del consiglio delle autonomie locali sia equiparabile all'attivazione dei comuni. In particolare, ricorda che il consiglio delle autonomie locali del Lazio non ha fornito alcuna risposta e anzi ha approvato all'unanimità una deliberazione diretta a proporre il ricorso alla Corte costituzionale avverso l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011. Peraltro, in quel consiglio delle autonomie locali sono rappresentati solo due comuni della provincia di Frosinone, che non hanno intrapreso alcuna iniziativa ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Ancora, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge, nel combinato disposto con l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 e con l'articolo 17 del decreto-legge n. 95 viola a suo parere gli articoli 5 e 114 della Costituzione, in quanto la prevista riduzione della *governance* e la sottrazione al corpo elettorale dell'investitura diretta degli organi della provincia, pur essendo in linea di principio riconducibile a materie di competenza esclusiva dello Stato (legislazione elettorale e organi di governo), incide direttamente sulla rappresentatività democratica dell'ente provincia con delegittimazione dei suoi organi e svilimento della natura stessa dell'ente, elemento costitutivo della Repubblica e istituzione esponenziale di una comunità territoriale. Infine, a suo avviso, il decreto-legge viola l'articolo 97 della Costituzione poiché non assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; esso infatti da un lato stabilisce requisiti minimi per le province, dall'altro - ad esempio nel caso dell'accorpamento delle province di Frosinone e Latina - sopprime il rango di capoluogo di provincia per città già capoluogo di una provincia che soddisfa pienamente e in autonomia i requisiti di cui alla citata delibera del 20 luglio 2012, stabilendo che diventa capoluogo quella avente maggiore popolazione residente.

Ricorda quindi i numerosi ricorsi promossi dalle regioni al fine di sostenere l'incostituzionalità dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 e nota che non sussistono le condizioni di urgenza e necessità previste dall'articolo 77 della Costituzione, poiché l'*iter* di riordino si concluderà il 31

dicembre 2013 e poiché nella relazione che accompagna il decreto il Governo non ha indicato alcun risparmio di spesa realizzabile con il provvedimento. Inoltre, a suo avviso, il decreto-legge produrrà effetti negativi sia nei confronti della popolazione residente nelle province interessate al riordino sia nei confronti dei lavoratori degli enti, considerato che l'articolo 6, comma 3, prevede che le dotazioni organiche saranno rideterminate in base ai bisogni effettivi, il che postula l'emergere di esuberanti di personale quantificati da un organo di informazione in circa 56.000 unità.

Per tali motivi, insieme ai senatori Allegrini, Valentino, Augello, Saia, Sibilìa, Bianchi, Bevilacqua, Mantica e Digilio, avanza la questione pregiudiziale da sottoporre al Senato.

Il relatore **SALTAMARTINI** (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di rinviare a domani l'esame della proposta di questione pregiudiziale, per consentire ai senatori del Gruppo del Popolo della Libertà di partecipare a una riunione programmata per oggi pomeriggio, che ha per oggetto il decreto-legge in esame.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, trattandosi della conversione in legge di un decreto-legge, l'esame deve svolgersi necessariamente in tempi minimi. Pertanto, è possibile ipotizzare un rinvio solo nel presupposto che nella giornata di domani si proceda in ogni caso all'esame della proposta di questione pregiudiziale. A tal fine, potrà essere convocata un'ulteriore seduta per le ore 8,30. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.